



COMUNE DI TORRILE
Provincia di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E PER L'ATTIVITÀ FUNEBRE.



Approvato dal Consiglio Comunale in data 30/06/2016 con delibera n. 32
Modificato dal Consiglio Comunale in data 22/12/2016 con delibera n. 68
Modificato dal Consiglio Comunale in data 27/12/2021 con delibera n. 65

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1	Oggetto	5
ARTICOLO 2	Responsabilità all'interno dei cimiteri	5
ARTICOLO 3	Modalità di pubblicazione e comunicazione	6
TITOLO II	ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	
ARTICOLO 4	Autorizzazione al trasporto e al seppellimento	6
ARTICOLO 5	Autorizzazione alla cremazione	6
TITOLO III	CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI	
ARTICOLO 6	Destinazione delle ceneri	8
ARTICOLO 7	Dispersione delle ceneri	8
ARTICOLO 8	Affidamento personale delle ceneri	9
ARTICOLO 9	Tumulazione o interramento delle ceneri	11
TITOLO IV	ATTIVITA' CIMITERIALE E NECROSCOPICA	
ARTICOLO 10	Gestione dei cimiteri	12
ARTICOLO 11	Cimiteri	12
ARTICOLO 12	Reparti speciali nei cimiteri comunali	12
ARTICOLO 13	Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni	12
ARTICOLO 14	Servizi istituzionali necroscopici gratuiti	13
TITOLO V	OPERAZIONI CIMITERIALI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	
ARTICOLO 15	Gestione delle operazioni cimiteriali	14
ARTICOLO 16	Istanze per operazioni cimiteriali	14
ARTICOLO 17	Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	14
ARTICOLO 18	Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo	14
ARTICOLO 19	Identificazione delle sepolture	15
ARTICOLO 20	Tumulazione in loculo	16
ARTICOLO 21	Tumulazione in ossari e cinerari	17
ARTICOLO 22	Tumulazione provvisoria	17
ARTICOLO 23	Traslazione	18
ARTICOLO 24	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	18
ARTICOLO 25	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	19
TITOLO VI	SEPOLTURE NEI CIMITERI	
ARTICOLO 26	Sepolture private	20
ARTICOLO 27	Tipologia e durata d'uso delle sepolture	21
ARTICOLO 28	Individuazione degli aventi diritto alla tumulazione	21
TITOLO VII	CONCESSIONI CIMITERIALI	
ARTICOLO 29	Modalità di concessione	22
ARTICOLO 30	Concessioni cimiteriali di loculi/ossari/cinerari e modalità di accesso	22
ARTICOLO 31	Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali	23
ARTICOLO 32	Concessioni anticipate	24
ARTICOLO 33	Rinuncia a concessione cimiteriale	24
ARTICOLO 34	Decadenza della concessione cimiteriale	26
ARTICOLO 35	Revoca di concessione cimiteriale	28
ARTICOLO 36	Estinzione di concessione cimiteriale	28
ARTICOLO 37	Modalità di assegnazione dei sepolcri per famiglie e collettività	28
ARTICOLO 38	Modalità di riassegnazione dei sepolcri per famiglia	28
TITOLO VIII	NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE	
ARTICOLO 39	Progettazione e costruzione di sepolture private	29
ARTICOLO 40	Manutenzione e interventi di recupero di sepolture private	30
TITOLO IX	OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE	
ARTICOLO 41	Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camere mortuarie	30
ARTICOLO 42	Obitorio e deposito di osservazione	31

TITOLO X	STRUTTURE PER IL COMMIATO	
ARTICOLO 43	Strutture per il commiato	32
TITOLO XI	NORME COMPORTAMENTALI	
ARTICOLO 44	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	33
ARTICOLO 45	Divieto di inserzioni pubblicitarie	34
ARTICOLO 46	Disciplina di ingresso nei cimiteri	34
ARTICOLO 47	Orari dei cimiteri e ricevimento feretri	34
ARTICOLO 48	Orari dei funerali	35
ARTICOLO 49	Movimentazione dei feretri all'interno dei cimiteri	35
ARTICOLO 50	Ammissione feretri ed operazioni nei giorni festivi e di chiusura	35
ARTICOLO 51	Servizio di custodia	35
ARTICOLO 52	Manifestazioni	35
TITOLO XII	LAVORI NEI CIMITERI	
Capo I	Imprese e lavori privati	
ARTICOLO 53	Accesso al cimitero	36
ARTICOLO 54	Responsabilità	36
ARTICOLO 55	Recinzione aree – Materiali di scavo	36
ARTICOLO 56	Introduzione e deposito di materiali	37
ARTICOLO 57	Orario di lavoro	37
ARTICOLO 58	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	37
ARTICOLO 59	Vigilanza	37
Capo II	Obblighi del personale comunale e delle imprese appaltatrici dei servizi	
ARTICOLO 60	Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri	38
TITOLO XIII	ILLUMINAZIONE VOTIVA	
ARTICOLO 61	Ente gestore del servizio	38
ARTICOLO 62	Caratteristiche dell'abbonamento e tariffe	38
ARTICOLO 63	Interruzioni consentite del servizio	39
ARTICOLO 64	Divieti	39
ARTICOLO 65	Modalità di pagamento	39
ARTICOLO 66	Modalità di recesso	39
TITOLO XIV	TRASPORTI FUNEBRI	
ARTICOLO 67	Definizione ed effettuazione del trasporto funebre	40
ARTICOLO 68	Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza	41
ARTICOLO 69	Definizione ed effettuazione del trasporto di salma	42
ARTICOLO 70	Flusso informativo per trasporto di salma all'interno del Comune	43
ARTICOLO 71	Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere	44
ARTICOLO 72	Flusso informativo per trasporto di cadavere	45
ARTICOLO 73	Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse	45
ARTICOLO 74	Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive	46
ARTICOLO 75	Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi	46
ARTICOLO 76	Trasporti all'estero o dall'estero	47
ARTICOLO 77	Trasporti e funerali gratuiti	47
TITOLO XV	ATTIVITÀ FUNEBRE	
Capo I	Attività funebre	
ARTICOLO 78	Attività funebre	48
ARTICOLO 79	Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre: tempi e modi di presentazione istanza	48
ARTICOLO 80	Requisiti per l'apertura di una attività funebre	49
ARTICOLO 81	Apertura sedi secondarie nel Comune di Torrice	51
ARTICOLO 82	Prescrizioni a tutela del consumatore: rapporti con l'utenza, standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività	52
ARTICOLO 83	Subingresso	52
ARTICOLO 84	Divieti e prescrizioni all'esercizio dell'attività	52
ARTICOLO 85	Riconoscimento del personale delle imprese	53
ARTICOLO 86	Obiettivi di comunicazione	53

Capo II	Controlli e sanzioni	
ARTICOLO 87	Controlli	53
ARTICOLO 88	Sanzioni	53
ARTICOLO 89	Sanzioni amministrative e pecuniarie	53
ARTICOLO 90	Sanzioni a carico imprese che esercitano attività di intermediazione dell'attività funebre all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali	54
ARTICOLO 91	Esercizio abusivo dell'attività funebre	54
TITOLO XVI	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
Capo I	Disposizioni varie	
ARTICOLO 92	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti	54
ARTICOLO 93	Registro delle sepolture	54
ARTICOLO 94	Schedario dei defunti	54
ARTICOLO 95	Catasto cimiteriale e registrazioni	55
ARTICOLO 96	Archivio delle concessioni	55
ARTICOLO 97	Scadenziario delle concessioni	55
Capo II	Norme transitorie e disposizioni finali	
ARTICOLO 98	Efficacia delle disposizioni del regolamento	55
ARTICOLO 99	Cautele	56
ARTICOLO 100	Responsabilità per il servizio cimiteriale	56
ARTICOLO 101	Regolarizzazione situazioni pregresse	57
ARTICOLO 102	Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi	57
ARTICOLO 103	Normativa applicabile	57

Allegato: sanzioni amministrative

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 ss.mm., al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria, alla Legge 30.03.2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, alla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 ss.mm., e relativi regolamenti, direttive e deliberazioni attuativi ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare le funzioni di polizia mortuaria e i servizi funerari in ambito comunale, intendendosi quelli relativi alle attività autorizzatorie, alla destinazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici e comunque relativi a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - A. **nell'ambito necroscopico** sono comprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio Sanitario Nazionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
 - B. **nell'ambito cimiteriale** è compreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i servizi per il commiato, quando gli stessi vengono forniti all'interno del cimitero;
 - C. **nell'ambito funebre** è compresa l'attività funebre e i servizi forniti nelle sale per il commiato diverse da quelle di cui al punto b);
 - D. **nell'ambito della polizia mortuaria** vengono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti.
 - E. **per servizi funerari** si intende il complesso delle attività descritte ai punti precedenti.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni normative generali, di cui al precedente comma, e del presente regolamento spettano al Comune che si avvale della Polizia Municipale e, per i profili igienico sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

ARTICOLO 2

Responsabilità all'interno dei cimiteri

1. Il Comune cura, con specifiche disposizioni affisse nelle apposite bacheche, che all'interno dei cimiteri cittadini siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso difforme di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone e/o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l'attività specifica eseguita.
4. E' consentito ai mezzi delle onoranze funebri di trasportare i feretri all'interno dei cimiteri cittadini, fino al luogo di sepoltura. Le operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa regionale, sulla base di disposizioni specifiche del Dirigente del servizio.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 3

Modalità di pubblicazione e comunicazione

1. Tutte le disposizioni dirette ad una pluralità di interessati vengono notificate mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 30 giorni, e sono consultabili sul sito internet del Comune.
2. Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'utenza negli uffici comunali e sul sito internet, oltre quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) la copia del presente regolamento e delle disposizioni dirigenziali di cui all'articolo 2 comma 1;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria e l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) le tariffe annualmente approvate dall'Organo comunale competente;
 - e) i bandi riguardanti la concessione di sepolture individuali, per famiglia e collettività.
3. Ai soli fini organizzativi del lavoro dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, verrà inviato un avviso ad ogni singolo concessionario, di norma con scadenza trimestrale, in cui saranno indicati luogo ed ora dell'appuntamento finalizzato a conoscere le volontà di destinazione dei resti mortali del congiunto soggetto ad esumazione o estumulazione.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 4

Autorizzazione al trasporto e al seppellimento

1. Ai sensi dell'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e del D.Lgs. n. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, le autorizzazioni (di cui rispettivamente agli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 80 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285) inerenti:
 - al trasporto di cadavere al cimitero;
 - al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune;
 - al trasporto di cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito;
 - al trasporto di cadavere da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino;
 - all'introduzione nel Comune di cadavere provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino;
 - all'estradizione dal Paese di cadavere dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino;
 - al trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione;sono rilasciate dal Responsabile del Settore Affari Generali, o suo delegato.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.
3. Qualsiasi sosta del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri non prevista nell'autorizzazione al trasporto è vietata e sanzionata nelle modalità di cui all'allegato del presente regolamento.
4. L'autorizzazione per la sepoltura al cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

ARTICOLO 5

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco (o suo delegato) del Comune di decesso che la rilascia a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta

libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. Il certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, se redatto dal medico necroscopo non comporta l'autenticazione della firma dello stesso, secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/2005.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali ovvero in caso di irreperibilità dei familiari, il Comune può autorizzare la cremazione, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.
5. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è rilasciata dal Responsabile del Settore Affari Generali, o suo delegato, ai sensi dell'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e del D.Lgs. n. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 fatte salve successive diverse disposizioni normative.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.
7. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili. A questo fine le urne devono essere di capacità sufficiente a contenere le ceneri del defunto.
8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cui al comma 9 del presente articolo.
9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, o resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria al fine di prevenire situazioni di contaminazione ambientale.
10. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono:
 - essere custodite presso un domicilio privato su richiesta degli aventi titolo e con le modalità previste per l'affidamento personale,

- essere tumulate nelle modalità previste dal presente regolamento o inumate secondo le modalità previste dalla normativa regionale,
- essere conservate nel cinerario comune nel caso il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione.

TITOLO III CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 6 Destinazione delle ceneri

1. L'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere o resti mortali deve:
 - comportare un ingombro massimo ed avere forma compatibile con la destinazione e con le finalità dei luoghi di sepoltura;
 - essere provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri, qualunque sia il materiale utilizzato per l'esterno (legno, ceramica, marmo, porcellana, ecc..);
 - essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere possono essere:
 - disperse;
 - consegnate agli aventi diritto per la tumulazione o l'interramento;
 - affidate personalmente.
3. Le tariffe relative alle operazioni di rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento e alla sepoltura delle ceneri, nonché per la dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

ARTICOLO 7 Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, in base alla espressa volontà del defunto, la dispersione delle ceneri delle persone decedute nel Comune di Torrile.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di cittadino in vita residente nel Comune di Torrile (anche iscritto A.I.R.E.) e deceduto in altra Regione che, secondo il proprio ordinamento, non preveda il rilascio di tale autorizzazione, o all'estero.
3. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
 - d) dichiarazione resa - in merito alla volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa, - di fronte ad un pubblico ufficiale, con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile (nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado), così come previsto dalla Direttiva regionale DGR n. 10 del 10 gennaio 2005, modificata con DGR n. 1622 del 13 ottobre 2008.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile (nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado).
5. In assenza di qualunque indicazione da parte dei congiunti, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune se esistente da parte degli operatori cimiteriali, ovvero custodite provvisoriamente dal Comune in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo
6. La dispersione è consentita, solo sul territorio regionale, nei seguenti luoghi:
 - in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del

periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

- nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- in natura a non meno di 200 metri da centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi;
- in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- all'interno delle aree cimiteriali dedicate nel cinerario comune, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. Le modalità operative di dispersione sono definite in apposito protocollo, che sarà inviato per parere alla Commissione consiliare competente.

7. La dispersione deve essere effettuata dalla persona indicata per volontà del defunto, in mancanza:
 - dal coniuge
 - dai figli
 - da altri familiari aventi diritto
 - dall'esecutore testamentario
 - dal legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
 - dal personale, appositamente autorizzato, del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
8. Per il trasporto nel luogo di dispersione delle ceneri è necessaria l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria.
9. Chi provvede alla dispersione delle ceneri attesta, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
10. È a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri la verifica preventiva della possibilità di eseguire tale dispersione nel luogo prescelto nel rispetto dei Regolamenti o divieti emanati dalle competenti Autorità.
11. Di ogni dispersione di ceneri deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica, anche su formato informatico, nel registro di cui all'articolo 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
12. Le ceneri, ai fini della dispersione, sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:
 - a) dell'atto di autorizzazione di dispersione delle ceneri;
 - b) dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.al soggetto che dovrà eseguire la dispersione.
13. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
14. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione prevista nell'allegato del presente regolamento.

ARTICOLO 8

Affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria - deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata. L'atto di affidamento personale dell'urna cineraria è adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali, o suo delegato, fatte salve successive diverse disposizioni normative, se la conservazione avviene nel Comune di Torrile ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale.
2. I soggetti, come individuati dalla Direttiva regionale DGR n. 10 del 10 gennaio 2005, modificata con DGR n. 1622 del 13 ottobre 2008, presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere

almeno i seguenti elementi o documentazione:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. In caso di variazione di residenza con conseguente variazione del luogo di conservazione dell'urna, occorre richiedere l'autorizzazione preventiva al trasporto dell'urna stessa. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento al nuovo Comune destinatario.
4. Per il rilascio dell'atto di affidamento dovrà essere in ogni caso accertata la volontà del defunto in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, nonché la specifica individuazione dell'affidatario unico. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si può dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto.
5. Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione, che in riferimento all'affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri.
6. E' vietato l'affidamento di una o più urne cinerarie a soggetto non appartenente all'ambito familiare (salvo il caso di affidamento a convivente del defunto) o di parentela.
7. Le urne cinerarie, destinate alla conservazione presso privati, devono essere debitamente sigillate con apposizione su di esse dei dati anagrafici del defunto. Il luogo di conservazione, espressamente indicato nell'istanza di affidamento, deve essere tale da garantire:
 - la custodia sicura da ogni forma di profanazione;
 - un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore;
8. L'istanza di affidamento dell'urna deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. Nella domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - dichiarazione del luogo esatto in cui sarà conservata l'urna, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;
 - dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - dichiarazione di conoscenza: dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia, nonché delle sanzioni previste dal presente regolamento, dell'obbligo di informare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile incaricato della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria nell'ambito del territorio comunale,

entro il termine massimo di 30 giorni; della possibilità di trasferimento dell'urna nei cimiteri comunali, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna; del divieto all'affidamento, anche temporaneo, dell'urna cineraria ad altre persone senza l'intervento di specifica autorizzazione comunale.

9. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, nei limiti di legge.
10. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento al Comune al fine di procedere a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del "de cuius" circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al comma 11 del presente articolo.
11. Quando cessano le condizioni per l'affidamento delle ceneri per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna deve essere consegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, al Comune che provvede a:
 - a. tumulare l'urna nel Cimitero se colui che restituisce fa istanza in tal senso, con assunzione delle spese relative;
 - b. collocare le ceneri nel cinerario comune, in caso di mancata assunzione degli oneri di cui al punto a..
12. E' istituito presso l'Ufficio di Stato civile, e registrato in apposita sezione del programma informatico di gestione dei servizi cimiteriali, un registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere inoltre tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica, anche a tenuta informatica, nel registro di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con l'indicazione delle generalità della persona che ha in consegna l'urna così come quelle del defunto.
13. Il rinvenimento di urna cineraria deve essere segnalato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di legge.
14. Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio alla persona autorizzata mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), e previa verifica:
 - a) dell'atto di autorizzazione di affido delle ceneri;
 - b) dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.
15. Per l'autorizzazione al trasporto dell'urna si richiamano le norme di cui Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
16. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
17. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione con possibile provvedimento di decadenza dell'affidamento e conseguente ritiro dell'urna.

ARTICOLO 9

Tumulazione o interrimento delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. La tumulazione o l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

**TITOLO IV
ATTIVITA' CIMITERIALE E NECROSCOPICA**

**ARTICOLO 10
Gestione dei cimiteri**

1. La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R 19/2004 ss.mm.
2. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori per legge ad esso spettanti, il Comune di Torrile ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
3. In ogni cimitero è garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.
4. L'unità organizzativa del Comune deputata alla sovrintendenza e controllo dei servizi cimiteriali si dota di sistema informatico per la gestione dei servizi cimiteriali e per l'archiviazione dei dati relativi al servizio.

**ARTICOLO 11
Cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: San Polo, Bezze, Sant' Andrea, San Siro e Gainago.
2. L'impianto e l'esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.
3. Alle tumulazioni privilegiate fuori dei cimiteri si applica quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Alle tumulazioni in cappelle private fuori del cimitero di cui all'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le norme di cui all'art. 101 e 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, ai sensi dell'art. 6 c.2 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e s.m., di volta in volta, sentita l'Azienda sanitaria locale, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 12
Reparti speciali nei cimiteri comunali**

1. Nei cimiteri comunali possono essere istituiti, anche su espressa richiesta, reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La modalità di sepoltura dovrà rispettare la disciplina del presente regolamento, la normativa nazionale e regionale vigente e le disposizioni organizzative eventualmente adottate dal Responsabile del Settore Affari Generali, previo specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. Nei predetti reparti potrà essere consentita l'inumazione di cittadini di comuni limitrofi, previa intesa tra le amministrazioni comunali.

**ARTICOLO 13
Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni**

1. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe, diritti e canoni), sono a carico di chi le ha ordinate, che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune la somma dovuta, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. In caso di operazione cimiteriale eseguita direttamente da parte del Comune, qualora nessun parente del defunto abbia presentato istanza, tutti gli oneri verranno imputati ai sensi del codice civile.
3. Sono fatti salvi i casi accertati di indigenza, famiglia bisognosa o disinteresse della famiglia di cui all'art. 1, comma 7bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in legge dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26. In tal caso il Comune provvede direttamente o attraverso il proprio Servizio Sociale. In caso di concorso alle spese per il rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini stranieri immigrati deceduti, provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio-economico, presenti nel territorio regionale a qualunque titolo e che versino in stato di bisogno, il Comune, tramite il proprio Servizio Sociale, interverrà nelle modalità stabilite dalla DGR 24 gennaio 2005 n. 66, nella misura del 50% dell'importo documentato.
4. Il disinteresse deve essere manifestato per iscritto e non può essere riferito ai familiari obbligati ai sensi dell'art. 443 del Codice Civile.
5. Eventuali richieste di rateizzazione del pagamento dovranno essere inoltrate da parte del parente richiedente l'operazione cimiteriale al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Torrice. La domanda di rateizzazione deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare il momentaneo stato di bisogno o di difficoltà economica. Sono ammesse rateizzazioni mensili, fino ad un massimo di 6 rate, per importi superiori a € 500,00, in tal caso dovranno essere corrisposti dal richiedente interessi legali sul corrispettivo. In caso di omesso versamento di tre rate, anche non consecutive, si procederà automaticamente all'estumulazione della salma e l'inumazione della stessa in campo comune. (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)
6. Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali e i canoni di concessione, previa stima del Responsabile del Settore Affari Generali, sono approvate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 14

Servizi istituzionali necroscopici gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Nei servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel comune;
 - b) l'utilizzo, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel comune, di celle frigorifere per le prime 48 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale per ragioni igienico sanitarie o medico-legali certificate dall'Azienda Sanitaria;
 - c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune o morte nel Comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
 - d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via o in luogo pubblico, secondo quanto specificato ai successivi articoli 12 e 16;
 - e) la fornitura della bara, l'inumazione o la cremazione per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Il disinteresse non può essere manifestato dal coniuge o dai familiari di 1° e 2° grado;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.
3. I servizi e le forniture diversi da quanto specificato al comma precedente sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale quando non siano forniti in regime di libera concorrenza o se previsto dalla legge.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare

particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
6. Il Comune, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n. 285, nel caso non disponesse di locali idonei all'osservazione dei cadaveri e dell'obitorio, può stipulare convenzioni con altri Comuni al fine di garantire i servizi sopra richiamati.
7. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari dei deceduti per le salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO V

OPERAZIONI CIMITERIALI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 15

Gestione delle operazioni cimiteriali

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite un soggetto gestore ovvero una Ditta Appaltatrice dei servizi.

ARTICOLO 16

Istanze per operazioni cimiteriali

1. Tutte le operazioni cimiteriali all'interno dei cimiteri sono eseguite a seguito di apposita istanza presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. È consentita, altresì, la presentazione dell'istanza da parte di un parente il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00 ss.mm., che non vi sono parenti contrari all'operazione cimiteriale richiesta e che agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il Comune procede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, come regolamentate da apposita ordinanza dirigenziale.

ARTICOLO 17

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, secondo la normativa vigente.
2. Le parti anatomiche riconoscibili e i prodotti abortivi del concepimento, di presunta età gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane e i feti che abbiano presumibilmente una età intrauterina superiore alle 28 settimane - che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di Stato Civile - sono avviati a sepoltura presso i cimiteri comunali, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente, con oneri a suo carico. In questo caso i genitori, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione devono essere precedute da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale in merito alla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie tale da garantire almeno un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione, occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.

2. La superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può essere garantita anche in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
3. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
4. L'utilizzo delle aree di inumazione, individuate tramite riquadri, avviene secondo un ordine progressivo sulla base di idonea identificazione planimetrica.
5. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
10. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
11. Le fosse per inumazione di urne cinerarie per la relativa conservazione devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo. Detta inumazione potrà avvenire negli spazi del cimitero appositamente individuati allo scopo.
12. Il periodo di inumazione dei cadaveri in campo comune è ordinariamente fissato in dieci anni. Il periodo di inumazione dei resti mortali in campo comune di mineralizzazione è ordinariamente fissato in cinque anni. In questo ultimo caso è possibile utilizzare soluzioni chimiche idonee all'accelerazione dei processi di mineralizzazione.
13. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
14. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il dirigente del servizio cimiteri può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
15. Nel limite degli spazi disponibili, è facoltà del Comune concedere in modo oneroso aree riservate a sepolture private di inumazione (individuali, familiari o per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 19

Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, ossario, nicchia, cinerario è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati,

con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto. Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni, verrà intimata al parente interessato la regolarizzazione; in caso di inadempimento, decorso il termine comunicato nella diffida, verrà disposta la rimozione del cippo, lapide o altro supporto in attesa della regolarizzazione, con spese a carico dell'interessato che dovrà provvedervi entro 60 giorni, unitamente alla sanzione amministrativa prevista nell'allegato del presente regolamento. (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)

2. Ulteriori o diverse iscrizioni rispetto a quanto stabilito dal precedente comma devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Servizi Cimiteriali; decorsi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza tali iscrizioni si intendono autorizzate.
3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali. Al momento della esumazione/estumulazione la lapide ed i cippi, ad eccezione delle fotografie e dei caratteri di scrittura, sono smaltiti ai sensi di legge.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Ufficio Servizi cimiteriali procederà nelle medesime modalità specificate al comma 1 del presente articolo.
5. I concessionari degli avelli hanno l'obbligo di provvedere alla posa in opera della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di 3 mesi dalla data della sepoltura. In difetto viene iniziata la procedura per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento. (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)

ARTICOLO 20

Tumulazione in loculo

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Per quanto attiene il diritto di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per resti di ossa umane, urne cinerarie, previo pagamento della tariffa approvata dall'organo competente relativa all'accantonamento in ragione degli anni rimanenti di concessione. Alla scadenza della concessione, il loculo dovrà essere liberato e i familiari dovranno comunicare all'Ufficio Servizio Cimiteriali la nuova collocazione delle eventuali urne e cassette, salvo collocazione nell'ossario o cinerario comune.
5. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
6. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del "Regolamento Regionale in materia di Piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004" del 23 maggio 2006, n. 4, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
8. separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
9. I loculi areati devono essere realizzati in aree appositamente destinate, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di loculi aerati devono

essere specificamente approvati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e gas.

10. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata.
11. I loculi aerati devono essere realizzati applicando la norma francese AFNOR NF P98-049 revisionata nel settembre 1994.

ARTICOLO 21

Tumulazione in ossari e cinerari

1. Gli ossari e cinerari, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. Nell'atto concessorio è specificato il numero delle urne che vi possono essere tumulate, in base al canone di concessione previsto. Relativamente anche alle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, ove non sia stato espressamente limitato il numero di urne da tumulare, si procederà a capienza dell'ossario/cinerario, previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, dalla seconda urna in poi.
3. Per quanto attiene il diritto di sepoltura nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28.
4. Nei cimiteri comunali ove sono stati costruiti cinerari, è di norma vietata la tumulazione negli stessi di soli resti mortali ossei. La tumulazione può essere consentita nel caso in cui per tipologia o per particolari circostanze si rendono necessarie la tumulazione di solo resti mortali ossei.
5. Nei cimiteri comunali ove non sono stati costruiti cinerari, negli ossari è possibile la tumulazione anche di urne cinerarie.

ARTICOLO 22

Tumulazione provvisoria

1. A richiesta dei parenti aventi titolo dei defunti, il feretro, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri possono essere provvisoriamente depositi in apposito loculo/ossario/cinerario/tomba/arcata provvisori, previo pagamento del canone stabilito dall'organo competente, secondo la disponibilità presente nei cimiteri.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che hanno sottoscritto concessione d'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare o hanno in corso lavori di ripristino e/o di manutenzione straordinaria di tombe private, comprese le zone che, per motivi di tutela dell'incolumità pubblica, non sono accessibili e per le quali vige il divieto di tumulazione;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo approvato;
 - nelle more di adozione dei provvedimenti amministrativi per la tumulazione definitiva da parte degli organi competenti.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere applicate anche alle tumulazioni provvisorie attualmente in essere, con provvedimento di cui al comma 1 di determinazione del canone.
4. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Settore Affari Generali, anche considerando i tempi di conclusione dei lavori o delle pratiche di cui al comma 2, purchè tale periodo sia inferiore a 30 mesi, prorogabile una sola volta.
5. Il canone di utilizzo stabilito con deliberazione dell'Organo competente è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avviene l'estumulazione del feretro; le frazioni di trimestre sono computate come un

trimestre intero. Il pagamento dovrà avvenire al termine della tumulazione provvisoria. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa nella suddetta deliberazione.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per il compimento dei lavori, con ordinanza dirigenziale, previa diffida, si provvederà a inumare il feretro in campo comune ovvero a disporre la permanenza dello stesso nel loculo o tomba/arcata provvisori per il restante periodo necessario, con incameramento del deposito cauzionale di cui sopra per le necessarie operazioni.
7. E' consentita, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette per ossa umane e di urne cinerarie, anche in caso di assenza di disponibilità presso il cimitero di ossari e/o cinerari.

ARTICOLO 23

Traslazione

1. È ammessa la traslazione del cadavere, dei resti mortali, delle ossa umane, delle ceneri su richiesta dei parenti aventi titolo del defunto, prima della scadenza naturale della concessione, e il loculo, l'ossario o il cinerario potrà essere retrocesso al Comune libero da eventuali cassette ivi contenute, previa accettazione della retrocessione stessa.
2. È ammessa la traslazione per consentire l'avvicinamento a loculi dove è tumulato il coniuge oppure il parente di primo grado, da effettuarsi al momento del decesso di quest'ultimo.
3. La traslazione è ammessa anche nel caso in cui si liberi un loculo, vicino a quello occupato dal congiunto, a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie.
4. È ammessa la traslazione cadavere, dei resti mortali, delle ossa umane, delle ceneri su richiesta dei parenti aventi titolo del defunto, prima della scadenza naturale della concessione, per la collocazione degli stessi in sepolture di famiglia e/o collettività.
5. Prima di procedere alle operazioni di traslazione, sarà stipulato un nuovo contratto di concessione per il loculo di destinazione del cadavere, dei resti mortali, delle ossa umane, delle ceneri, per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere la stessa scadenza della concessione del congiunto coinvolto nel riavvicinamento.
6. Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata della nuova concessione. La concessione del nuovo loculo/ossario/cinerario avrà validità per i restanti anni sulla base delle tariffe vigenti al momento della traslazione.
7. Il rimborso per la sepoltura rinunciata sarà determinato sulla base delle modalità di calcolo di cui all'art. 33. La liquidazione del rimborso avverrà, di norma, entro 3 mesi, sulla base di specifico provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali.

ARTICOLO 24

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione per quanto riguarda i cadaveri, e dopo un quinquennio per quanto riguarda i resti mortali.
2. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati, o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo deve essere pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione per il tempo occorrente. Detta condizione determina l'obbligo del concessionario ad integrare il canone concessorio, in base

alle tariffe in vigore al momento della richiesta dell'operazione cimiteriale, per il periodo integrativo da corrispondere al Comune. La concessione originaria sarà prolungata del tempo necessario con espresso provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, ai sensi dell'art. 12 della L.R 29 luglio 2004 n. 19.
5. Agli operatori cimiteriali, dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice, adeguatamente formati, che presenziano all'operazione spetta stabilire se il resto mortale risulta mineralizzato o meno al momento dell'esumazione o estumulazione. Di detta constatazione dovrà essere redatto apposito verbale da mantenere agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
6. L'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone annualmente l'elenco delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria previste per lo scadere delle relative concessioni, nonché i periodi in cui dette operazioni cimiteriali verranno effettuate. Entro il 30 settembre dell'anno precedente è data preventiva pubblicità mediante l'adozione di specifica ordinanza a firma del Responsabile del Settore Affari Generali. L'ordinanza e l'elenco delle scadenze sono oggetto di pubbliche affissioni nelle modalità indicate all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, nonché nelle bacheche dei singoli cimiteri per almeno 90 giorni, comprensivi della ricorrenza dei defunti. I documenti sopra richiamati sono sempre consultabili presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.
7. Il Comune, provvede ad inviare al domicilio di ogni concessionario apposito avviso di scadenza delle concessioni al fine di informarlo della necessità di conoscere le volontà in merito alla destinazione dei resti ossei o mortali del proprio congiunto. I concessionari, ovvero i familiari aventi titolo, sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione dei resti ossei o mortali dei propri defunti. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune procederà nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto da parte del Comune del recupero delle spese sostenute.
8. Qualora nessun parente si presenti all'operazione cimiteriale programmata, qualora i resti mortali non risultino completamente mineralizzati, si procederà alla loro inumazione per la durata di 5 anni. Le ossa umane sono conservate in apposito luogo all'interno del cimitero per una durata almeno di 6 mesi dall'operazione, comprensivi di una ricorrenza dei defunti successiva all'operazione medesima; quindi, qualora nessun parente richieda diversa collocazione, i resti sono depositati nell'ossario comune. Eventuali resti ossei o urne cinerarie presenti all'interno del loculo rimarranno anch'esse a disposizione per 6 mesi dall'operazione, comprensivi di una ricorrenza dei defunti successiva all'operazione medesima; quindi, qualora nessun parente richieda diversa collocazione, i resti o le ceneri sono depositati nell'ossario comune.
9. Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio Cimiteriale, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
10. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, con annessa dichiarazione di esonero completo del Comune per eventuali contenzioni tra parenti, una copia dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.
11. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto; viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai famigliari, se presenti, e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi cimiteriali.

ARTICOLO 25

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento, su richiesta di parte, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria
 - b) traslazione di un cadavere da un loculo ad un altro
 - c) cremazione
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per:
- a) indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto,
 - b) traslare il feretro in altro campo di inumazione.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattia infettiva diffusa, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

TITOLO VI SEPOLTURE NEI CIMITERI

ARTICOLO 26 Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale Comunale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a persone fisiche, a famiglie, ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 361/2000, ad enti morali e comunità per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, senza alcuna discriminazione.
 2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
 4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, ove possibile;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i, i defunti destinati ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare),
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa, se ed in quanto dovuta,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
- All'atto di concessione di aree dovrà essere allegata apposita mappa con l'indicazione dell'area concessa nonché dei confini.
5. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, con l'obbligo di indicare preliminarmente nell'atto di concessione la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
 6. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione o in caso di pronunciamento di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione della concessione, di proprietà del Comune alla stregua di quanto previsto dall'art. 953 del

codice civile, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esigerne la rimozione.

7. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 27

Tipologia e durata d'uso delle sepolture

1. Le sepolture possono essere distinte in:
 - a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, cinerari, ecc.)
 - b) sepolture per famiglia e collettività (colombari, ossari/cinerari doppi – tripli ecc., arcate, cripte, edicole, ecc.).
2. Sono da ritenersi concessioni a tempo determinato novantannovenali, comunque denominate, quelle rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.
3. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, la durata delle concessioni è la seguente:
 - a) concessione di loculi: 40 anni con decorrenza dalla richiesta, ovvero dalla data di tumulazione. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 20, previo pagamento del relativo canone, fino ad un massimo di anni 80 dalla data di prima concessione, per tutti i loculi posti in qualsiasi fila; (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)
 - b) concessione di loculi aerati: 20 anni con decorrenza dalla richiesta, ovvero dalla data di tumulazione. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 10 anni, fino ad un massimo di 30 anni dall'avvenuta sepoltura, previo pagamento del relativo canone approvato;
 - c) concessione di cellette ossari/cinerari: 50 anni con decorrenza dalla richiesta, ovvero dalla data di tumulazione. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 10 anni, previo pagamento del relativo canone, fino ad un massimo di anni 80; (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)
 - d) concessione per sepolture per famiglia e collettività e aree per realizzazione di sepolture private: 99 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione amministrativa. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 99 anni, previo pagamento del relativo canone.
4. In caso di modifica o di variazione di concessione perpetua, alla stessa sarà applicata la durata prevista dal comma 3.
5. Le concessioni cimiteriali per l'uso dei loculi posti in 1°, 2° e 3° fila di durata di 30 anni che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non fossero già state rinnovate, sono prorogabili, previo pagamento di quota parte del canone concessorio previsto dalle tariffe vigenti al momento, di ulteriori 10 anni al fine di uniformare la durata delle concessioni a quanto previsto al precedente comma 3, lettera/ a). (modifica apportata con delibera di Consiglio Comunale n. 68/2016)
6. Nei casi di discordanza temporale delle scadenze di concessioni di avelli di defunti legati da vincoli di parentela (entro il terzo grado di cui all'art. 74 e seg. c.c.) sarà possibile parificare le scadenze a quella più lontana nel tempo tramite contratti concessori atipici parziali rispetto ai 40 anni, previo pagamento della tariffa riparametrata. (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)

ARTICOLO 28

Individuazione degli aventi diritto alla tumulazione

1. Il diritto di sepoltura nelle sepolture private plurime, a tempo determinato o perpetue, è riservato al concessionario/fondatore del sepolcro ed alla sua famiglia, come meglio specificato nei successivi commi.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espressa dal concessionario nella concessione volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura. In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro ovvero al numero di posti definito in concessione, secondo il principio della premorienza.
3. Il diritto di sepoltura nelle sepolture per collettività è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

4. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dai seguenti soggetti, con riferimento al concessionario:
- a) coniuge e convivente more uxorio
 - b) figli e loro coniugi
 - c) nipoti in linea retta e loro coniugi
 - d) pronipoti e loro coniugi
 - e) genitori
 - f) nonni
 - g) bisnonni
 - h) fratelli e/o sorelle e loro coniugi
 - i) nipoti in via collaterale e loro coniugi
 - l) zii e loro coniugi, sia del ramo paterno che materno
 - m) genitori del coniuge
 - n) fratelli/sorelle del coniuge
 - o) nonni del coniuge.
5. Per il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini e loro coniugi la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare all'ufficio cimiteri che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.
7. Può essere consentita, su espressa richiesta del concessionario da presentare al servizio cimiteri, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che risultino essere state con loro conviventi e risultanti in vita nello stato di famiglia dell'anagrafe del Comune del concessionario stesso, anche se non lo erano al momento della morte.
8. Può essere altresì consentita, su espressa richiesta del concessionario da presentare al servizio cimiteri, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti esclusivamente del concessionario, previo pagamento della tariffa approvata dall'organo competente, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.
9. La richiesta di tumulazione/inumazione in una sepoltura privata presentata dai parenti del defunto aventi titolo deve essere corredata da dichiarazione del concessionario di essere a conoscenza dell'operazione funebre e di acconsentirvi.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza dalla concessione.

TITOLO VII CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 29 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) può concedersi, fatto salvo quanto disposto all'art. 31 del presente regolamento, solo in presenza:
- del feretro,
 - delle ossa umane o ceneri per gli ossari, salvo quanto disposto al precedente art. 20, commi 4 e 5,
 - delle ceneri per i cinerari.
2. È possibile la concessione di loculo in presenza di soli resti mortali e/o ceneri, previo pagamento della relativa tariffa approvata dall'organo competente.

3. L'assegnazione avviene, di norma, sulla base delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, fatti salvi specifici provvedimenti adottati per garantire la corretta gestione del servizio. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm., anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture individuali nei cimiteri comunali, siano essi sia integrativi che alternativi a quello cronologico.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
6. Con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali possono essere definite zone o reparti per la tumulazione dei coniugi.

ARTICOLO 30

Concessioni cimiteriali di loculi/ossari/cinerari e modalità di accesso

1. Il diritto d'uso di loculi, ossari e cinerari, deve risultare da apposito atto, repertoriato nell'anno solare di stipula, contenente l'individuazione della ubicazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri ove possibile;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o privato);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento da parte del concessionario del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti.
2. La validità della concessione è subordinata al pagamento dell'intero importo del canone definito dall'organo competente, con versamento da effettuarsi entro il termine previsto. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, ovvero in caso di emesso versamento di tre rate, anche non consecutive, del canone dovuto e rateizzato, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio all'estumulazione, senza obbligo di preavviso, e il feretro sarà inumato, con spese a carico del concessionario inadempiente, il quale decadrà dalla concessione stessa.
3. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, con l'obbligo di indicare preliminarmente la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
4. Il contratto di concessione è stipulato soltanto dopo l'integrale versamento del canone, ferma restando la decorrenza dal momento dell'avvenuto utilizzo.

ARTICOLO 31

Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture concesse prima del 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuta, dove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);

b) sepolture concesse dal 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso a tempo determinato, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio). In caso di rinuncia da parte di uno o più di essi, la/le quota/e parte/i ad esso spettante ritornerà in piena disponibilità dal Comune.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Servizi cimiteriali entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, previo pagamento della tariffa approvata dall'organo competente in base alla capienza della sepoltura privata e alla tempistica della variazione, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale entro il termine di 40 giorni dalla presentazione della richiesta potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione, compreso il caso di mancato versamento della tariffa. Decorso tale termine, si intenderà riconosciuta dall'Amministrazione Comunale la variazione richiesta.
3. Il volturante si obbliga a rispettare gli obblighi di concessione, fatto salvo eventuali rettifiche a seguito di contestazioni tra privati.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione non procedono per la richiesta di variazione dell'intestazione, la sepoltura privata non potrà più essere utilizzata per le sepolture, fino ad avvenuta variazione.
5. Per tutte le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione e la nomina di un referente come indicato nel comma 2 del presente articolo, dovrà essere inoltrata entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque anteriormente a qualsiasi operazione sulla sepoltura privata.

L'Amministrazione Comunale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. Decorso tale termine, si intenderà riconosciuta dall'Amministrazione Comunale la variazione richiesta.

6. Ai fini e per gli effetti della volturazione della concessione di cui ai precedenti commi 2 e 5 del presente articolo, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta scritta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di notorietà, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/00 ss.mm.ii., attestante la situazione ereditaria a seguito della morte del concessionario. Tale dichiarazione, sotto la responsabilità del dichiarante, potrà essere soggetta a verifica, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
7. Il referente designato nelle modalità indicate dal precedente comma sarà l'unico soggetto a cui l'Amministrazione Comunale invierà eventuali comunicazioni e/o diffide relative alla concessione stessa, nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per i loculi, ossari e cinerari a tempo determinato e perpetui.

ARTICOLO 32 **Concessioni anticipate**

1. Le concessioni in uso delle sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna/cassetta da tumularvi, fatta salva la concessione anticipata del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge. In tal caso è consentita su espressa richiesta del coniuge superstite che abbia compiuto almeno il 75° anno di età la concessione anticipata in ogni cimitero sulla base delle disponibilità, previo pagamento di apposita tariffa approvata dall'Organo competente.

2. E' altresì consentita la concessione anticipata a coloro che abbiano convissuto per almeno 15 anni, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, e che il richiedente superstite abbia compiuto almeno il 75° anno di età, previo pagamento di apposita tariffa approvata dall'Organo competente.
3. Nel caso in cui il concessionario della concessione anticipata, a seguito della propria morte, rimanga tumulato per un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla normativa – 10 anni per i loculi aerati e 20 anni per i loculi stagni – la concessione deve essere prolungata per il tempo occorrente al raggiungimento del periodo minimo di tumulazione, previo pagamento da parte dei parenti aventi titolo della tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di concessione anticipata di ossari e/o cinerari.

ARTICOLO 33

Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree o manufatti, loculi/ossari/cinerari, a condizione che i cadaveri, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei soggetti rinunciatari.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, ovvero deve essere presentata da parte del dichiarante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo, sollevando il Comune da ogni possibile lite tra parenti.
3. È facoltà del Comune di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata pari a 40 anni, quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.
4. In caso di accettazione della rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:
 - 50% del valore della concessione al momento della rinuncia, se la stessa avviene entro i primi 5 anni dalla data di stipula;
 - 30% del valore della concessione al momento della rinuncia, se la stessa avviene entro i primi 20 anni dalla data di stipula;
 - 10% del valore della concessione al momento della rinuncia, se la stessa avviene dopo 20 anni dalla data di stipula;
 - nessun rimborso sarà dovuto per le concessioni se la rinuncia avviene dopo 35 anni dalla stipula.
5. Laddove la concessione di sepoltura individuale sia perpetua il rimborso è pari al 50% della tariffa per la concessione cimiteriale in vigore al momento della rinuncia.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro da parte del concessionario.
8. In caso di concessione cointestata con rinuncia richiesta da uno o più concessionari, ai restanti titolari della concessione, qualora interessati, viene riconosciuto diritto di preferenza rispetto alla successiva assegnazione, previo pagamento del canone di concessione; diversamente si procederà nelle modalità di cui ai successivi artt. 37 e 38.
9. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, al rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.

Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

10. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe ipogee o epigee, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue ovvero per concessioni perpetue in misura in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari di cui al punto b) è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. L'equo indennizzo assume a riferimento il costo medio di costruzione di un posto feretro per tipologie di tombe assimilabili e realizzate dal Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

11. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, di cui al sesto comma dell'art. 6, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.

Per le concessioni perpetue il rimborso potrà essere effettuato in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

12. La Giunta Comunale può definire, con motivato provvedimento, canoni agevolati per concessioni di sepolture private a tempo determinato, qualora ve ne sia la disponibilità, a fronte di rinuncia a concessione di tombe di famiglie o arcate di particolare pregio e di durata perpetua.

ARTICOLO 34

Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal successivo art. 40 del presente regolamento;
 - e) quando la sepoltura privata costruita da più concessionari risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non sia stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata;
 - f) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, ceneri o resti mortali entro sessanta giorni dalla data della concessione o dalla data di agibilità della stessa, salvo le concessioni anticipate a vivente previste dal presente regolamento o comprovati casi di forza maggiore, documentati e riconosciuti dal servizio cimiteri;
 - g) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 39 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto di costruzione ed alla successiva costruzione

delle opere nei tempi previsti;

- h) quando, nelle sepolture private ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 4/06, siano decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90;
 - i) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, rimasta inutilizzata per un periodo almeno di 30 anni, anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - l) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nella concessione.
2. La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida notificata ai concessionari e, per conoscenza, ai congiunti dell'ultimo defunto sepolto, nella loro residenza anagrafica, se conosciuti.
 3. Ove non vi sia alcuno che provveda nei casi di cui al comma precedente, lettera e), il Responsabile del Settore Affari Generali pronuncerà la decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla sua assegnazione ad altri soggetti nelle modalità previste dal presente regolamento, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere una nuova concessione a tempo determinato per tali parti del manufatto.
 4. Si determina lo stato di abbandono per incuria, fatti salvi i casi di forza maggiore, quando i concessionari o aventi diritto non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione espressamente richiesti dall'ufficio comunale, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista, sostituzione di eventuali corpi illuminanti ove la sepoltura sia servita da illuminazione votiva e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato al servizio cimiteri.
 5. Il Comune, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere d) e) f), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento per i soggetti residenti fuori Comune ovvero mediante notifica effettuata dai messi comunali per soggetti residenti nel Comune di Torrile, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, entro sessanta giorni dal ricevimento. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni.

Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 33 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba.

Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla comunicazione inviata entro il termine stabilito, il Responsabile del Settore Affari Generali invia al destinatario delle comunicazioni, una seconda ingiunzione, nelle medesime modalità sopra specificate, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti non sono adempiuti, il Responsabile del Settore Affari Generali adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale.

6. Qualora gli aventi diritto non abbiano comunicato le loro generalità all'Ufficio Servizi cimiteriali o risultino comunque agli atti dell'ufficio non noti, al fine di avviare la procedura di decadenza, viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Responsabile del Settore Affari Generali.

7. Qualora si verificano situazioni accertate di pericolo per la pubblica incolumità e si renda necessario procedere d'urgenza, sulla base della perizia dei servizi tecnici comunali, i termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono ridotti del 50% al fine di consentire i tempi di notifica e di comunicazione. I nuovi termini decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione in caso di notifica o dalla data di pubblicazione dell'avviso. In assenza, il Comune potrà procedere per l'adempimento eseguendo i lavori di somma urgenza, previo rimborso delle spese sostenute. In tal caso la decadenza della concessione sarà pronunciata in caso di mancato rimborso/pagamento delle spese sostenute dal Comune.
8. Negli altri casi previsti dal comma 1, il provvedimento di decadenza è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ss.mm.ii., mediante notifica effettuata nelle modalità indicate nei precedenti commi.
9. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di irreperibilità degli aventi titolo, il Comune provvederà a proprie spese alla riduzione dei cadaveri in resti e alla loro conservazione, dandone adeguata informazione all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale e sul sito internet del Comune. In caso di reperibilità degli aventi titolo, gli stessi hanno l'obbligo, a proprie spese, di assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri e di rimborsare il Comune delle eventuali spese già sostenute.

Qualora non vi provvedano, il Responsabile del Settore Affari Generali disporrà per la loro collocazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale procedura di recupero delle spese necessarie.
10. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale, sulla base di una perizia tecnica può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, tenuto conto dello stato di conservazione dello stesso, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
11. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

ARTICOLO 35

Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione Comunale, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. Le concessioni cimiteriali possono, altresì essere revocate nei casi indicati all'art. 92 del D.P.R. 285/90.
3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione nelle medesime modalità previste all'art. 34.
4. L'Amministrazione Comunale, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione dei cadaveri resti e ceneri, dandone adeguata informazione, nelle medesime modalità previste all'art. 34.

ARTICOLO 36

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione Comunale, con spese a carico dei parenti aventi titolo, collocando i medesimi nel campo comune,

nell'ossario o nel cinerario comuni. Il servizio cimiteri comunica la scadenza delle concessioni nelle modalità indicate all'art. 3 del presente regolamento.

3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

ARTICOLO 37

Modalità di assegnazione dei sepolcri per famiglie e collettività

1. I sepolcri per famiglie e collettività vengono assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di perizia di stima da parte del servizio competente, con modalità di pubblicità del bando di gara indicate al precedente art. 3.

ARTICOLO 38

Modalità di riassegnazione dei sepolcri per famiglia

1. I sepolcri per famiglia rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione, sono riassegnati, a seguito di perizia di stima da parte del servizio competente, secondo procedure di evidenza pubblica.
2. La pubblicità della procedura ad evidenza pubblica avverrà mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale, sul sito internet del Comune di Torile e nelle bacheche dei cimiteri comunali, per almeno 60 giorni consecutivi, salvo motivi d'urgenza che richiedano un tempo di pubblicità inferiore.

TITOLO VIII

NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

ARTICOLO 39

Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione o manutenzione di cui all'art. 40 di sepolture private devono essere approvati dal Comune, nel rispetto delle norme sulla tutela dei beni culturali ed architettonici e delle competenze della Sovrintendenza, osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme tecniche attuative del piano regolatore cimiteriale e dei piani particolareggiati, ove esistenti.
2. I progetti di costruzione devono essere presentati per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area o porzione di terreno, pena la decadenza della concessione. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale, che sarà determinato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi gli adempimenti reattivi all'agibilità del manufatto da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.

Chi esegue opere in cimitero, all'atto del rilascio della autorizzazione ad operarvi, corrisponde l'importo, fissato nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico, per rimborsare il Comune, ovvero il gestore, dei consumi di acqua, energia elettrica e quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere stesse.

3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza ai sensi del precedente art. 34. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto, nelle modalità di cui al precedente art. 34.
4. Qualora durante la realizzazione del manufatto ovvero durante i lavori di manutenzione venga occupato suolo oltre la concessione rilasciata, il concessionario, ove autorizzato, sarà soggetto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, nelle modalità previste dai regolamenti e disposizioni comunali.
5. La costruzione del manufatto e dei marciapiedi o vialetti di accesso, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del

cimitero. La costruzione del manufatto deve tenere conto delle aree che dovranno essere lasciate libere per consentire la costruzione di eventuali ponteggi per la manutenzione ordinaria e straordinaria al luogo di sepoltura.

6. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
7. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 8 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.
8. Il numero dei loculi ipogei ed epigei per feretri è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in tariffa.
9. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero, mentre è consentito erigere in adiacenza alla cinta di confine del medesimo, previa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 40

Manutenzione e interventi di recupero di sepolture private

1. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, comprese le lapidi.
3. Nelle sepolture private costruite da privati, comprese le concessioni perpetue, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra e che, per motivi di ordine tecnico, sia indispensabile unitarietà di progettazione e di intervento, è facoltà del Comune, provvedere alla relativa progettazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso spese indispensabili anticipate dal Comune in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
4. Il Comune può altresì intervenire su delega dei concessionari, dagli aventi titolo od in assenza di eventuali interessati al mantenimento della sepoltura privata.
5. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale sono definiti per singolo intervento e ripartiti per quota in base alle norme sulla comunione in sede di finanziamento dell'intervento.
6. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, sentito l'Ufficio Tecnico, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alla normativa vigente entro 6 mesi dalla richiesta e comunque prima di qualsiasi forma di utilizzo dello stesso.
7. Per qualsiasi manutenzione ordinaria o straordinaria a sepolture private, da eseguirsi nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia, il concessionario deve adempiere a tutte le comunicazioni obbligatorie di legge e comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la tipologia dell'intervento, la durata dello stesso, la ditta che eseguirà l'intervento. Per le manutenzioni straordinarie occorre depositare una denuncia di inizio attività allo Sportello dell'Edilizia privata, nelle modalità stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti.

Chi esegue opere in cimitero, all'atto del rilascio della autorizzazione ad operarvi, corrisponde un deposito cauzionale proporzionale alle opere da eseguire e possibili danni che potrebbero

essere causati durante le operazioni edili nonché un l'importo, fissato anch'esso nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico, per rimborsare il Comune, ovvero il gestore, dei consumi di acqua, energia elettrica e quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere stesse.

8. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
9. Con appositi provvedimenti dirigenziali vengono stabilite prescrizioni e modalità operative per la predisposizione delle lapidi per tutte le tipologie di sepolture.
10. La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in ogni tipologia di sepolture è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese.

TITOLO IX

OSSARIO E CINERARIO COMUNI, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, CAMERE MORTUARIE

ARTICOLO 41

Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camere mortuarie

1. Sono presenti presso tutti i cimiteri un ossario e un cinerario comune per la conservazione in modo promiscuo:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto o richiesto ad altra destinazione.
2. È facoltà dei parenti del defunto richiedere il deposito di resti mortali ossei e di ceneri rispettivamente nell'ossario e cinerario comuni. In tal caso l'istanza dovrà essere sottoscritta dal coniuge o, in difetto, da tutti i parenti più prossimi in vita del defunto.
3. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. È vietata l'introduzione di urne all'interno del cinerario e ossario comuni.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
5. All'interno del cimitero di San Polo è prevista la presenza di un giardino delle rimembranze, nella cui area è possibile la dispersione delle ceneri nelle modalità previste dal presente regolamento.
6. Presso il cimitero di San Polo è presente la camera mortuaria per il deposito dei feretri chiusi in attesa della tumulazione o inumazione nei cimiteri comunali. Tale sosta non può superare le tre giornate, salvo motivi di forza maggiore. È, altresì, concesso il temporaneo deposito di contenitori di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, resti mortali ossei e ceneri in attesa di inumazione o tumulazione. Il deposito in camera mortuaria come sopra è soggetto a tariffa come definita dall'organo competente.

ARTICOLO 42

Obitorio e deposito di osservazione

1. L'obitorio, è il luogo in cui:
 - a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona deceduta nel Comune in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;
 - b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni in cui l'Azienda Sanitaria competente per territorio abbia certificato l'antigienicità.
2. La gestione dell'obitorio è inibita ad operatori che svolgano attività funebre, nonché a coloro

che sfruttino tale posizione per procacciare servizi funebri.

3. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.
4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari o di chi ne ha titolo, il periodo di osservazione è effettuato presso il servizio mortuario della struttura stessa.
5. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, nei casi previsti, dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale. Il trasporto della salma avviene con l'inserimento del corpo all'interno di un body bag o dentro appositi contenitori riutilizzabili, previa disinfezione.
6. Nell'obitorio è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria.
8. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale. Deve comunque essere prevista la presenza di sistemi anti-intrusione.
9. Il numero di posti feretro in cella refrigerata da prevedere in obitorio deve essere pari o superiore a quattro, di cui uno avente le caratteristiche speciali di isolamento per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive, di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
10. Il Comune garantisce l'obbligo di disporre di struttura idonea a disposizione della collettività per l'assolvimento degli obblighi di deposito, di osservazione ed obitoriali, nei casi stabiliti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla L.R. 19/04 ss.mm.ii., mediante apposita convenzione con apposite strutture universitarie o sanitarie. La modalità di accesso alle camere mortuarie, compresi gli orari di partenza dei funerali, la consegna dei materiali e preparazione delle camere ardenti e l'assegnazione della sala di partenza vengono stabiliti in apposito atto dirigenziale la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni elencate nell'allegato al presente regolamento.
11. Per i servizi obitoriali e di deposito delle salme il Comune può avvalersi, in tutto o in parte, di apposita propria struttura.

TITOLO X STRUTTURE PER IL COMMiato

ARTICOLO 43 Strutture per il commiato

1. Per sala del commiato si intende una struttura, realizzata da soggetti pubblici o privati, fruibile da chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, nell'ambito della quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, svolgersi la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme statali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, qualora si debba effettuare la custodia e l'osservazione delle salme. Non sono obbligatorie tali caratteristiche igienico sanitarie nel caso l'esposizione si effettui a bara chiusa.
3. Il Comune può autorizzare la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti, oltre che nelle zone di rispetto cimiteriale. Tali strutture possono essere realizzate anche all'interno dei cimiteri ai sensi dell'art. 56 del DPR 285/90.

4. È vietato realizzare e gestire sale del commiato, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il Comune, con l'autorizzazione a costruire e gestire sale del commiato, individua i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa in ottemperanza a quanto previsto ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la Sala del Commiato sia gestita dal Comune, ne fissa le tariffe.
6. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui al comma 1 dell'articolo 27 del regolamento e specifica richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.
7. Per ogni arrivo dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa che ha eseguito il trasporto funebre;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
8. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata al trasporto funebre;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

**TITOLO XI
NORME COMPORAMENTALI**

**ARTICOLO 44
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione, il decoro e le caratteristiche del luogo sacro alla memoria dei defunti ed in particolare è vietato:
 - a) consumare cibi;
 - b) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e disturbare in qualsiasi modo i visitatori compresa la distribuzione di volantini o indirizzi;
 - c) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni;
 - d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui i fiori, le piante o arbusti, i ricordi, le suppellettili, ecc.;
 - e) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
 - f) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
 - g) accumulare neve sui tumuli;
 - h) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, piante, ecc., scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) vestire in maniera contraria alle più elementari norme morali;
 - l) introdurre cani o altri animali;

- m) chiedere l'elemosina;
 - n) collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi ed ovunque possono provocare intralcio o molestie;
 - o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Settore Affari Generali o da suo delegato;
 - p) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe con modalità diverse rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento;
 - q) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei non preventivamente autorizzati dalla famiglia del defunto;
 - r) abbandonare bottiglie di plastica, materiale di pulizia fuori dagli appositi contenitori;
 - s) portare sedie, scale e altro materiale;
 - t) esercitare qualsiasi forma di commercio;
 - u) operare volantaggio;
 - v) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
 - z) accedere con veicolo a motore privato senza permesso.
2. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 45

Divieto di inserzioni pubblicitarie

1. All'interno dei cimiteri, negli accessi e nelle aree di pertinenza cimiteriale è vietato apporre materiale pubblicitario, distribuire materiale informativo, se non da parte del Comune o del gestore del cimitero.
2. Sulle lapidi, sui copritomba ed altri ornamenti funerari è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.
3. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 46

Disciplina di ingresso nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri, di norma, si può accedere e circolare solo a piedi, con divieto di introduzione di biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, nel cimitero è consentito l'uso di automobile esclusivamente a portatori di handicap, anche temporaneo, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal servizio competente ovvero di espressa autorizzazione del servizio cimiteri. L'accesso, comunque, non dovrà recare pericolo ai visitatori del cimitero, soprattutto nel periodo di maggior afflusso; a tal fine è facoltà del Responsabile del Settore Affari Generali limitare e/o regolare l'accesso dei veicoli.
3. È consentito l'uso di automezzi di piccola cilindrata alle ditte incaricate dal Comune o da privati, previa espressa autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato, per interventi all'interno dei cimiteri, limitatamente all'esecuzione delle opere strettamente necessarie, nonché ai mezzi necessari per eseguire manutenzioni ordinarie e/o straordinarie da parte del Comune.
4. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 47

Orari dei cimiteri e ricevimento feretri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri

comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

2. Il ricevimento dei feretri salvo diverse disposizioni del Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato, sono i seguenti:
 - da ottobre a marzo:
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
 - nei mesi di aprile e maggio
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00
 - da giugno a settembre
dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

E' consentita una tolleranza di 15 minuti di ritardo rispetto agli orari sopra indicati, trascorsi i quali saranno applicate le sanzioni amministrative previste nel presente regolamento.

3. La tumulazione dei feretri è consentita solo nei giorni feriali. (modificato con delibera C.C. n. 65 del 27/12/2021)
4. Per quanto riguarda la movimentazione dei feretri nei giorni festivi si rimanda al successivo articolo 50.
5. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 48 **Orari dei funerali**

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo delegato, fissa gli orari di partenza dei funerali dall'abitazione o dalla camera mortuaria sita nel Comune di Torrile tenendo conto, se necessario, dell'ora di decesso, fornisce tutte le informazioni necessarie e assume tutti i provvedimenti necessari, trasmette eventuali ordini al personale incaricato e coinvolto dalle operazioni.
2. Nel fissare gli orari dei funerali è obbligo tenere conto degli orari fissati per i ricevimenti dei feretri presso i cimiteri di cui all'art. 47 del presente regolamento.

ARTICOLO 49 **Movimentazione dei feretri all'interno dei cimiteri**

1. All'interno delle mura dei cimiteri comunali la movimentazione dei feretri avviene esclusivamente da parte del personale cimiteriale dipendente del Comune, dell'eventuale gestore ovvero della ditta appaltatrice del servizio.
2. Qualora i parenti del defunto richiedano di movimentare il feretro personalmente o che lo stesso sia movimentato dalla Ditta incaricata delle onoranze funebri, i soggetti autorizzati dagli operatori cimiteriali dipendenti del Comune, ovvero del gestore e della Ditta appaltatrice, dovranno verificare che siano rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al Comune, ovvero del gestore o della Ditta appaltatrice, per eventuali danni e/o infortuni.

ARTICOLO 50 **Ammissione feretri ed operazioni nei giorni festivi e di chiusura**

1. I feretri introdotti nel cimitero nelle giornate festive saranno deposti nella camera mortuaria del cimitero per essere sepolte nel primo giorno feriale successivo.
2. Nei giorni festivi è vietato a chiunque eseguire nei cimiteri comunali lavori di qualsiasi genere e ad operazioni cimiteriali, salvo casi di forza maggiore appositamente autorizzati.

ARTICOLO 51 **Servizio di custodia**

1. Il servizio di custodia nei cimiteri cittadini è garantito in amministrazione diretta da parte del Comune, ovvero mediante affidamento in appalto.
2. La chiusura dei cancelli può essere garantita anche elettronicamente attraverso l'apposizione di adeguati dispositivi.

ARTICOLO 52
Manifestazioni

1. All'interno e all'esterno dei cimiteri, di norma, sono vietate forme di manifestazione diverse da quelle funebri e celebrative. Queste ultime devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
2. Manifestazioni in tema culturale legate alla valorizzazione storica dei cimiteri possono essere svolte se autorizzate dal Comune.

TITOLO XII
LAVORI NEI CIMITERI

Capo I – Imprese e lavori privati

ARTICOLO 53
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune ovvero al gestore del cimitero, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune ovvero del gestore del cimitero, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati, di volta in volta, dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., è sufficiente ottenere il permesso del Comune ovvero del gestore del cimitero.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
7. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a segnalare al Servizio di Polizia Municipale la mancanza del titolo abilitativo allo svolgimento delle opere di cui al comma 1, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento nonché la segnalazione all'Ufficio Edilizia Privata.

ARTICOLO 54
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui, sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 55
Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano

applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A cura dell'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere predisposto il DUVRI in relazione alle eventuali operazioni cimiteriali da eseguirsi nella zona oggetto dell'intervento, da presentarsi al RSPP del Comune ovvero del gestore dei servizi cimiteriali.

2. È vietato occupare spazi attigui a quello in concessione, senza l'autorizzazione scritta del Comune.
3. I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato del Comune ovvero dal gestore del cimitero, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 56

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di veicoli, di sagoma e peso compatibile con i luoghi a cui intendono accedere, delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal gestore del cimitero. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dello scarico/carico dei materiali necessari o di risulta.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni prefestivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 57

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Comune, anche su proposta dell'eventuale gestore del cimitero. Deroche possono essere concesse dal Comune ovvero dall'eventuale gestore del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e nei prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Comune o dall'eventuale gestore del cimitero.
3. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 58

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune, anche su proposta dell'eventuale gestore del cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, che non può eccedere la durata di dieci giorni.
3. Gli operatori cimiteriali (dipendenti comunali ovvero del Gestore o della Ditta appaltatrice) sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il Servizio di Polizia Municipale, per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 59

Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite

opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

2. L'Ufficio Tecnico del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e rilascia il certificato di agibilità, dandone comunicazione al Settore Affari Generali per la successiva presa in carico.

Capo II – Obblighi del personale comunale o delle imprese appaltatrici dei servizi

ARTICOLO 60

Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

1. Il personale del Comune, o dell'eventuale gestore dei cimiteri ovvero della Ditta appaltatrice dei servizi, è tenuto all'osservanza delle norme legislative vigenti in materia nonché del presente regolamento, e quindi è tenuto a farle rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Comando della Polizia Municipale le violazioni accertate per l'irrogazione delle sanzioni previste. Il personale sopra indicato, inoltre, dovrà uniformarsi alle norme contenute nel Codice di Comportamento Integrativo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 185/2013.
2. Il personale dell'eventuale gestore del cimitero ovvero della Ditta appaltatrice è tenuto altresì a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento e un comportamento consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) non eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - e) non ricevere compensi, sotto qualsiasi forma da parte di visitatori o di ditte;
 - f) non segnalare a visitatori nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - g) non esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, nei cimiteri del Comune;
 - h) non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri del Comune;
 - i) non fornire indicazioni o informazioni tese a procacciare affari ad imprese di onoranze funebri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare ovvero violazione alle norme contrattuali che disciplinano l'affidamento del servizio. L'elenco sopra riportato è meramente esemplificativo e non esaustivo delle eventuali violazioni alle normative vigenti.
5. Il personale dell'eventuale gestore del cimitero ovvero della Ditta appaltatrice dei servizi è sottoposto a misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta secondo quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dei rischi di mansione e dei protocolli sanitari.

**TITOLO XIII
ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**ARTICOLO 61
Ente gestore del servizio**

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri è svolto in via esclusiva dal Comune ovvero dal gestore dei cimiteri.
2. Nel caso in cui il servizio sia oggetto di pubblica concessione a soggetti terzi, ai sensi della normativa vigente, al concessionario competono le prerogative riconosciute al Comune dal presente regolamento, ad eccezione della determinazione delle tariffe che competono alla Giunta Comunale.
3. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal personale del Comune ovvero dall'eventuale gestore del cimitero ovvero dalla Ditta appaltatrice del servizio.

**ARTICOLO 62
Caratteristiche dell'abbonamento e tariffe**

1. La durata dell'abbonamento al servizio di illuminazione elettrica votiva è coincidente con il periodo di uso della sepoltura, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene richiesto, salvo disdetta da parte dell'utente, anche anticipata.
2. Per il servizio di illuminazione votiva è dovuto il canone di primo allaccio, una tantum, e un canone annuo di abbonamento, per l'intera durata d'uso della sepoltura, secondo la tariffa stabilita dal Comune.
3. L'importo della prima rata d'abbonamento è corrisposta in dodicesimi di quota d'abbonamento, calcolata in base al valore del canone annuo, per i mesi rimanenti al completamento dell'anno solare. Il mese iniziato viene computato come mese intero.
4. Nel canone di abbonamento annuo sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete.
5. Ogni rata dell'abbonamento, dopo la prima, ha valenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
6. Il valore relativo al contributo per spese di impianto e adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate dal competente organo comunale.
7. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore o decoratore ecc. sono a carico dell'abbonato.

**ARTICOLO 63
Interruzioni consentite del servizio**

1. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti e con condizioni di variabilità tra il periodo soleggiato e quello notturno.
2. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore.
3. L'abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

**ARTICOLO 64
Divieti**

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto,

eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente, così come utilizzare luci votive alimentate a pila o altro alimentatore di energia.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo nella facoltà del Comune o dell'eventuale gestore la sospensione anche del servizio.

ARTICOLO 65

Modalità di pagamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'interessato a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dal gestore nel termine massimo indicato nella comunicazione.
2. Se entro il termine predetto l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento della rata, il gestore ha facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, intendendo l'abbonamento cessato ad ogni effetto.
3. Il ripristino del servizio potrà essere accordato dopo il pagamento delle spese di allaccio e delle rate dovute e non pagate.

ARTICOLO 66

Modalità di recesso

1. Gli utenti che intendono recedere dovranno farlo direttamente per iscritto con comunicazione diretta al gestore entro il 30 novembre di ciascun esercizio.
2. Il recesso si intende valido a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

**TITOLO XIV
TRASPORTI FUNEBRI**

**ARTICOLO 67
Definizione ed effettuazione del trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge e deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e, dall'art. 10. della legge regionale 27/7/2004 n. 19 e successivi atti attuativi e nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
5. Il trasporto interno ai cimiteri comunali è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito unicamente a cura del personale del Comune o dell'eventuale gestore del cimitero ovvero della Ditta Appaltatrice dei servizi.
6. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre in forma congiunta o disgiunta, ivi compreso anche il solo trasporto funebre.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.
8. L'Azienda Sanitaria è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto funebre, nonché al Comune o all'eventuale gestore del cimitero ovvero alla Ditta Appaltatrice dei servizi o del crematorio di destinazione, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo che necessitino di particolari precauzioni da parte degli interessati alla movimentazione.
9. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
10. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3 della Legge regionale n. 19/2004.
11. Ai sensi della delibera DGR 7/2/2005 n. 156 l'impresa che intende svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 19/2004, comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Nel caso di imprese con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale. Ai requisiti per l'autorizzazione delle imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre e per le modalità di esercizio delle relative attività di vigilanza si applica quanto previsto al punto 2.5, allegato 1 della citata delibera regionale. Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre dovranno inoltre disporre

di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.

Nell'ambito dell'applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle specifiche attività; inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di trasporto funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

ARTICOLO 68

Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Con atto del Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, sono disciplinate le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di arrivo ai cimiteri, se per motivi eccezionali debbano essere diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
 - b) giorni di sospensione del trasporto funebre;
 - c) viabilità da osservare da parte dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
 - d) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;
 - e) luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
 - f) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto o cerimonieri interessati.
2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I ministri di culto interessati o, nel caso di funerali civili, il cerimoniere, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali, impartite dal Comune.
4. La salma può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Servizio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
9. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è in particolare vietato:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare il cadavere lungo tutto il percorso ed essere consegnata al luogo di destinazione;
- b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo del feretro;
- c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle ASP o altro luogo di comunità e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- d) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

ARTICOLO 69

Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni o in strutture di riposo o di cura non adatte per l'osservazione ovvero per espressa richiesta scritta dei familiari o dei conviventi, ad esclusione dei casi in cui vi siano impedimenti di natura giudiziaria o di igiene pubblica, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso:
 - Depositi di osservazione, obitori comunali aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - Strutture per il commiato, di cui all'art. 14 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Non è consentito il trasporto di salma in luogo diverso da quelli sopra indicati. In questi casi è consentito solo dopo che sia effettuato l'accertamento di morte (seguendo tutte le normative di autorizzazione previste per il trasporto di cadavere) e come feretro: ad esempio nei casi di allestimento di camera ardente per la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio del defunto, sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni o ancora al caso di trasporto di feretro per la partenza del funerale da abitazione privata o da altro luogo autorizzato.
4. Il trasporto di salma deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale preparato. Devono essere inoltre impiegati contenitori idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, sia nel caso che l'abitazione interessata sia dal medesimo dichiarata inadatta all'osservazione, sia nel caso in cui i familiari o i conviventi del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, deve rilasciare un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 luglio 2004, n.19 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.
7. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
8. Per tale certificazione il medico deve verificare ed attestare:
 - che si sia in presenza di una salma (cioè aver posto diagnosi di morte);
 - l'identificazione della salma, riportandone le generalità;
 - di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell'ambito dei servizi

- necroscopici);
- che svolgendo il trasporto di salma con le cautele di legge regionale, questo può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica;
 - il suo orario di intervento e quello presunto di morte;
 - il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica. Il medico dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare/convivente avente titolo, riportandone la chiara identificazione e l'indirizzo.
9. Il trasferimento della salma richiesto dai familiari presuppone l'accertamento preventivo della disponibilità all'accettazione della struttura ricevente.
 10. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso).
 11. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma riportando in particolare gli estremi identificativi del defunto, la data e l'ora del decesso, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, l'impresa autorizzata e l'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.
 12. La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
 13. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.
 14. In ogni caso devono essere assicurate da chi provvede od è responsabile del trasporto le garanzie atte a prevenire eventuali alterazioni dello stato della salma che possano avere rilevanza a fini di giustizia.

ARTICOLO 70

Flusso informativo per trasporto di salma all'interno del Comune

1. Fatti salvi i casi di trasporto di salma obbligatori, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria, l'addetto al trasporto di una salma all'interno del territorio comunale deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, secondo modulistica stabilita dal Comune, compilata e sottoscritta dal medico:
 - a) al Comune;
 - b) all'Azienda Sanitaria – Servizio Igiene e Salute Pubblica;
 - c) al Responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni minimali in essi contenute, specificate al comma 2, per via telematica.
2. Le informazioni minimali che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di Azienda Sanitaria e Comune sono le seguenti:
 - a. cognome e nome del defunto;
 - b. data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;
 - c. cognome e nome del medico intervenuto;
 - d. indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
 - e. nominativo impresa che esegue il trasporto di salma;

- f. cognome e nome dell'addetto al trasporto;
 - g. targa dell'autofunebre.
3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo di cui al comma 1. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo di cui al comma 1 sarà poi fatto pervenire al Comune.
 4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma al Comune e all'Azienda Sanitaria. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici; in quest'ultimo caso è sufficiente l'inoltro dei dati minimali di cui al comma 2, integrati dal giorno e ora di arrivo nella struttura ricevente.
 5. Le documentazioni in originale vanno consegnate al Comune ai fini del prosieguo degli ulteriori incombenzi.

ARTICOLO 71

Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella bara, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. È permesso svolgere il trasporto di cadavere se incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
4. È vietato il trasporto di cadavere se sussistono impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone il nulla osta rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
5. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
6. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 e dell'Allegato 1 della DGR 156/2005 e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente sia per la tipologia e la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
7. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare preventivamente alla partenza, e durante il tragitto il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e del presente regolamento.
8. L'addetto al trasporto verifica:
 - a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, inumazione/tumulazione/cremazione);

- b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori dei confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - c) adozione delle cautele previste in caso di morte per malattia infettivo diffusiva.
9. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo individuato dal Comune.
10. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale appositamente incaricato per quanto riguarda la certificazione prevista dall'articolo 29 del D.P.R. 285/90 o quanto stabilito dalla Convenzione internazionale di Berlino, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 27 del D.P.R. 285/90.
11. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura del feretro nonché sul modulo di cui ai commi precedenti.
12. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo scelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro 24 ore dal decesso.

ARTICOLO 72

Flusso informativo per trasporto di cadavere

- 1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, prevedendone tutti i trasferimenti.
- 2. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
- 3. Il Comune di partenza avvisa quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
- 4. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale del Comune o del gestore del cimitero ovvero della Ditta Appaltatrice di servizi verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che il sigillo sul feretro non sia stato manomesso e corrisponda a quello riportato nel modulo di cui all'articolo precedente. Ove rilevasse difformità o violazioni al presente regolamento e alle norme vigenti è tenuto a segnalarle a chi di dovere per l'irrogazione delle sanzioni previste.
- 5. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

ARTICOLO 73

Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

- 1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
- 2. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e alla DGR 156/2005.
- 3. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
- 4. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in zone individuate con provvedimento del Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 5. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

6. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
7. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato a spalla, senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
8. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con auto funebre avente le caratteristiche di cui al presente articolo, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
9. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con auto funebre avente le caratteristiche di cui al presente articolo, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
10. È possibile utilizzare al posto dell'auto funebre anche un mezzo funebre diverso, purché abbia le caratteristiche previste dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
11. In caso di speciali onoranze è consentito l'uso come mezzo funebre di mezzo militare, autoscala dei Corpo dei Vigili del fuoco, affusto di cannone, o similari, previa autorizzazione da concedere di volta in volta.

ARTICOLO 74

Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

1. Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni stabilite con il documento per la sicurezza.
2. Sono da applicare le precauzioni prescritte dall'Azienda Sanitaria quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo per la collettività e comunque nei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia, carbonchio o altre malattie ritenute dall'Autorità Sanitaria particolarmente pericolose.
3. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni stabilite caso per caso dalla Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 75

Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto delle salme e dei cadaveri.
2. È consentito utilizzare un mezzo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.
4. Il trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei nonché di trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
5. Nel trasporto di cassette di resti ossei vi è l'obbligo di consegna della cassetta agli operatori cimiteriali del cimitero di destinazione.
6. Nel caso di trasporto di urna vi è l'obbligo di consegna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto, salvo il caso della dispersione delle ceneri.

7. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
8. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
9. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.
10. Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.
11. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

ARTICOLO 76

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R..
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ARTICOLO 77

Trasporti e funerali gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:
 - a) per le salme di persone residenti nel Comune di Torrile, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
 - b) per le salme di persone residenti nel Comune di Torrile sole e prive di rete familiare/amicale;
 - c) per le salme di persone residenti nel Comune di Torrile in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
 - d) per le salme di persone residenti nel Comune di Torrile per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
2. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rinvierà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.
3. Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
4. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

5. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.
6. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Torrile è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.
7. Per i funerali effettuati dal Comune di Torrile per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Torrile potrà rivalersi sul Comune di residenza.
8. Lo stato di bisogno della persona deceduta è definito dal Servizio Sociale del Comune di Torrile, sulla base dei propri regolamenti.
9. Il funerale e le operazioni gratuite saranno richiesti dal Servizio Sociale del Comune, anche per le segnalazioni effettuate dai Servizi sociali ospedalieri, attestando, in base alle informazioni acquisite, le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi e dell'intera rete familiare/amicale e sull'inesistenza di beni del defunto solo e privo di familiari tenuti agli alimenti. Prima di inoltrare richiesta, il Settore Sociale procederà ad effettuare, in collaborazione con l'Anagrafe, una prima verifica circa la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
10. Il funerale dovrà avere caratteristiche di decoro e sobrietà e dovrà essere effettuato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei Servizi Sociali.
11. I Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi Demografici, continueranno la ricerca della eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia si procederà per gli adempimenti conseguenti di recupero delle somme anticipate.

TITOLO XV
ATTIVITÀ FUNEBRE
Capo I – Attività funebre

ARTICOLO 78
Attività funebre

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", si intende un servizio che comprende e assicura esclusivamente in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma e di cadavere.

ARTICOLO 79

Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre: tempi e modi di presentazione istanza.

- 1) L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla presentazione da parte del Legale rappresentante di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dell'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti morali analiticamente dettagliati all'articolo 80, lettera B) del presente regolamento.
- 2) La SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica alla casella di posta elettronica certificata: suap@postacert.comune.torrile.pr.it previa compilazione della modulistica sul portale dedicato SUAPER della Regione Emilia Romagna, tramite il sito internet istituzionale del Comune di Torrile www.comune.torrile.pr.it.
Il richiedente può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di trasmissione via telematica della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in Comune.
- 3) Il Responsabile del Suap del Comune di Torrile, o suo delegato, al momento della presentazione della SCIA verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva rilascia tempestivamente la ricevuta.
- 4) In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
- 5) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art 13, comma 3, della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004, con le precedenti modalità tacitamente rilasciata, è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
- 6) L'apertura da parte di un'impresa autorizzata dal Comune di Torrile di sedi secondarie per la trattazione degli affari, ubicate in altri comuni della Regione Emilia Romagna, non comporta la presentazione di ulteriore SCIA, ma deve essere semplicemente comunicata anche al Comune di Torrile stesso.
- 7) Nel caso di consorzio con attività esterna (artt. 2602 e segg. del C.C.) è il consorzio stesso a dover essere autorizzato, mentre in caso dell'avvalimento di società consortili (art. 2615ter del C.C.), sono invece le singole imprese che hanno costituito la società a dover essere autorizzate. In questo caso le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande.

ARTICOLO 80

Requisiti per l'apertura di un'attività funebre.

- A) Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate dal Comune di Torrile.**

- 1) Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi secondarie, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.
- 2) L'impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.
- 3) Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno:
 - a) un'auto funebre;
 - b) un'autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e di dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi;
 - c) quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso di requisiti formativi: resta ferma la possibilità per il responsabile della gestione dell'attività, che a sua volta può essere il legale rappresentante della ditta, di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori regolarmente assunti in ragione della specifica prestazione svolta. Inoltre, le imprese di onoranze funebri, sempre al fine di dotarsi del contingente minimo di personale, possono ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. del Codice Civile o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter.
- 4) I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
- 5) Al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà essere tenuto a disposizione presso l'impresa il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovrà evidenziare tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione.
- 6) Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.
- 7) Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.
- 8) Tale piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni

rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale. Lo svolgimento di tale corso di formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

B) – Requisiti morali - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1) Ostano al rilascio dell'autorizzazione:

- a) la sentenza di chiusura di fallimento gravante sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti in questione siano ammessi al procedimento di esdebitazione (art. 142 e 143 del D.Lgs. 5/2006) che, in funzione del livello di collaborazione offerta, li libera totalmente dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti;
- b) ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., le seguenti condizioni penali gravanti sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti medesimi siano stati riabilitati:
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
- 2) L'autorizzazione deve essere negata, ai sensi dell'art. 11 del capo III "delle autorizzazioni di polizia" del T.U.L.P.S., ai soggetti di seguito elencati, salvo che siano stati riabilitati, con interdizione estesa al legale rappresentante ed al responsabile della gestione, a chi:
 - a) ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
 - b) è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c) ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la buona condotta;
 - d) ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per altri delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

3) L'accertamento delle condizioni penali è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del art. 71 D.LGS 59/2010, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5) Ai sensi dell'art. 71, comma 5, D.Lgs 59/2010 e s.m.i., in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali, di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, nonché da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di impresa individuale, oltre che dal titolare, i requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti dal responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti.

ARTICOLO 81

Apertura sedi secondarie nel Comune di Torrile

- 1) L'impresa interessata ad aprire una sede secondaria nel comune di Torrile deve darne apposita comunicazione al Comune prima dell'apertura; in ogni caso è fatto salvo il rispetto delle disposizioni che prescrivono apposita SCIA per l'apertura di esercizi di vicinato (Art. 7 D. Leg. N. 114/98 e s.m.) e che prescrivono la dichiarazione di inizio attività con SCIA per l'esercizio di Agenzia d'affari (Art. 115 del TULPS), nonché il rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi relativi a tale sede.
- 2) Tali sedi devono disporre, a tempo pieno di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi prescritti dal Comune di Torrile a carico del responsabile della conduzione dell'attività.
- 3) Qualora tali sedi dispongano di autorimessa essa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e deve avere dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi.

ARTICOLO 82

Prescrizioni a tutela del consumatore: Rapporti con l'utenza, standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività

- 1) Le imprese funebri aventi sede legale o sedi secondarie nel comune di Torrile debbono esercitare l'attività in conformità ai principi etici dello Standard Europeo UNI EN 15017:2005 "Servizi funerari. Requisiti del servizio".
- 2) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto al pubblico il listino prezzi di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
- 3) Il Comune, sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia:
 - a) approva il modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
 - b) promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
 - c) approva uno schema-tipo di carta dei servizi.

- 4) Le imprese hanno facoltà di aderire all'utilizzo del modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre e della carta-tipo dei servizi approvati dal Comune impegnandosi ad utilizzarli nei confronti dell'utenza.

ARTICOLO 83

Subingresso

- 1) Il subingresso in impresa esercitante attività funebre avente sede legale nel comune di Torrile avviene a seguito di presentazione da parte del subentrante di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dell'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti morali analiticamente dettagliati all' articolo 80 lettera B del presente regolamento.
- 2) Il richiedente può iniziare l'esercizio dell'attività contestualmente alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in Comune.
- 3) In caso di subingresso per causa di morte del precedente titolare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dovrà essere presentata entro 1 mese dall'apertura della successione.

ARTICOLO 84

Divieti e prescrizioni all'esercizio dell'attività

- 1) Le imprese che esercitano nel territorio del comune devono conformarsi ai seguenti comportamenti:
 - a) E' tassativamente vietato esercitare qualsiasi attività di intermediazione, di negoziazione o di promozione dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno delle aree cimiteriali, dell'obitorio, del deposito di osservazione e delle camere ardenti delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e delle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate: all'interno di tali aree non è consentito proporre direttamente od indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di funerali.
 - b) E' fatto obbligo di procedere all'esecuzione del servizio con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa.
 - c) I mezzi funebri destinati al trasporto di salme o cadaveri su strada ed immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e devono essere attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente e degli eventuali passeggeri.
 - d) durante le operazioni di trasporto del feretro si dovrà utilizzare un numero di addetti adeguato alle condizioni del percorso ed al peso da sollevare, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro: si reputa normalmente adeguato il numero di quattro operatori, salvo l'utilizzo di appositi ausili meccanici in grado di movimentare il feretro con un numero ridotto di operatori.

ARTICOLO 85

Riconoscimento del personale delle imprese

- 1) Per poter accedere ai cimiteri, all'obitorio, al deposito di osservazione e alle camere ardenti delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e alle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate, il personale delle imprese, che operano abitualmente nel comune di Torrile, dovrà essere munito di apposito tesserino identificatore con fototessera, vidimato dal Comune, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente con l'indicazione dell'impresa di appartenenza.

ARTICOLO 86

Obblighi di comunicazione

- 1) Le imprese hanno l'obbligo di comunicare al Comune annualmente entro il mese di gennaio i dati di produzione dell'anno precedente.
- 2) Inoltre devono comunicare al Comune ogni modifica intervenuta nelle condizioni minime e nelle modalità di fornitura del servizio dichiarate in fase di richiesta di autorizzazione.

Capo II – Controlli e sanzioni

ARTICOLO 87

Controlli

- 1) Ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 19/2004 sono attribuite al Comune tutte le funzioni di vigilanza e controllo delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio, secondo quanto esplicitato dal presente regolamento, dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 156/07.02.2005, dalla direttiva della stessa del 13.02.2006, nonché l'applicazione delle connesse sanzioni, in caso di violazioni.
- 2) Nell'esercizio di tali controlli il Comune si avvale delle competenze e dei poteri della Polizia Municipale, nonché delle competenze dell'AUSL, per quanto riguarda i profili igienico – sanitari dei carri funebri e delle relative autorimesse attrezzate per la disinfestazione.

ARTICOLO 88

Sanzioni

- 1) Tutte le infrazioni al capo I del presente regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, e fatto salve le specifiche disposizioni di cui al R.D. 773/31 e suo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 59/2010 e s.m. e il D.Lgs. 114/98 e s.m., sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli successivi.
- 2) Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge. 689/81 e della L.R. 6/2004.
- 3) Il Responsabile del Settore Affari Generali riceve gli scritti difensivi, ascolta i trasgressori ed adotta l'**ordinanza - ingiunzione**, prevista dalla Legge n° 689/81.

ARTICOLO 89

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ai sensi della normativa vigente, art. 7, comma 2, lettera d, della Legge Regionale Emilia Romagna n 19/2004, nei casi di violazione delle norme contenute nel presente regolamento e/o inottemperanza ai provvedimenti del Comune di Torrice si applicano sanzioni pecuniarie, graduate in base alla gravità, da € 250 ad € 9.300, secondo quanto tassativamente indicato nell'allegato al presente regolamento.

ARTICOLO 90

Sanzioni a carico delle imprese che esercitano attività di intermediazione, dell'attività funebre all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali

- 1) Per la violazione all'art. 84, comma **a**, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 ad €. 9.300,00.
- 2) Per tale violazione, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, si prevede anche, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 19/2004, la **sospensione** temporanea dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un mese.
- 3) In caso di sospensione temporanea dell'esercizio disposta per 3 volte nell'arco di un triennio od inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati, si disporrà la **revoca** dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

ARTICOLO 91

Esercizio abusivo dell'attività funebre

- 1) Nel caso di esercizio di attività funebre senza la prescritta autorizzazione sul territorio del Comune, è disposta la chiusura immediata dell'esercizio con riferimento all'art. 22 del D.L. 114/98 ed all'art. 115 del TULPS-

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

ARTICOLO 92

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1. Il Consiglio Comunale ovvero la Giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri, ossa o spoglie mortali in genere di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

ARTICOLO 93

Registro delle sepolture

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni del catasto cimiteriale.

ARTICOLO 94

Schedario dei defunti

1. Il Comune ovvero il gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, a compilare lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 93, lo schedario dei defunti consiste nella elencazione in ordine alfabetico dei nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri comunali.
3. In ogni scheda, anche a tenuta informatica, saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) localizzazione della sepoltura con l'identificativo alfanumerico corrispondente in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso;
 - c) la data d'ingresso nel cimitero e quella dell'ultima movimentazione.

ARTICOLO 95

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. È d'obbligo la tenuta, da parte del Comune, per il tramite del gestore del cimitero, del registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è tenuto con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un identificativo alfanumerico che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale vengono annotati ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano, come anche fatto che abbia rilevanza per la concessione, quale ad es. rinuncia, decadenza, revoca, estinzione.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati, almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 1950; per le concessioni rilasciate prima del termine predetto, si indicheranno le notizie per quanto conosciute;

- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
- f) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 96

Archivio delle concessioni

1. Il Comune ovvero il gestore dei cimiteri deve curare l'archiviazione degli atti concessori. Tali atti dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo adottati.

ARTICOLO 97

Scadenziario delle concessioni

1. Il Comune, anche per tramite dell'eventuale gestore del cimitero, è tenuto a compilare l'elenco delle concessioni con l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, nonché ad annotare l'estinzione della concessione o, se del caso, il rinnovo.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

ARTICOLO 98

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Il regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Torrile approvato dal Consiglio comunale con atto n. 29 del 7 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti comunali in materia che fossero contrastanti con le norme del presente regolamento sono abrogati.
5. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

ARTICOLO 99

Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio funebre o cimiteriale, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge o nel presente regolamento, o una concessione (di area, di loculo, di nicchia, ecc.) o l'apposizione di copritomba, lapide, busto, epigrafe o la costruzione di tomba, edicola, monumento o quant'altro attinente il settore funerario, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti, lasciando indenne il Comune e il gestore del cimitero.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune e l'eventuale gestore del cimitero, che si limiteranno a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla

definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. Il Comune o il gestore del cimitero si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

ARTICOLO 100

Responsabilità per il servizio cimiteriale

1. Spetta al Responsabile del Settore Affari Generali, o al dipendente cui sia stato attribuito specifico incarico, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione che non siano di esclusiva competenza del gestore del cimitero, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano cimiteriale.
2. Spetta all'Ufficio Tecnico del Comune il compito di approvazione dei progetti, con relativo rilascio del permesso di costruire, nonché ogni e qualsiasi atto necessario per il rilascio del certificato di agibilità di manufatti.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Settore Affari Generali, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
4. La gestione dei cimiteri affidata a soggetto distinto dal Comune comporta l'applicazione delle norme di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, e le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che a lui la legge o il regolamento attribuiscono. Con il termine Servizio/Ufficio cimiteri, anche dove non specificato, si conviene di riferirsi al gestore dei cimiteri pro-tempore.
5. Il gestore del cimitero nomina un Responsabile dei cimiteri che è tenuto a garantire l'osservanza del presente regolamento e delle norme vigenti in materia funeraria e a dirigere l'operato del personale cimiteriale.

ARTICOLO 101

Regolarizzazione situazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è presentata da chi intende provare tale circostanza e deve essere corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e cui originale viene comunicato al gestore del cimitero e conservato tra gli atti relativi alla concessione.

ARTICOLO 102

Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi

1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento, delle norme tecniche attuative di piano regolatore cimiteriale, delle ordinanze e determinazioni attuative è punita, ai sensi di legge, con sanzione amministrativa. Le fattispecie di violazione, le relative sanzioni e le corrispondenti misure riparatrici sono tassativamente indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della L. 24/11/1981, n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.
4. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed accertamento di cui al comma precedente.
5. In caso di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento e prevenzione possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità e attitudine degli agenti accertatori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5, devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
7. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
8. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
9. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 103
Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, alla L.R. 19/2004 ss.m. e relativi regolamenti, deliberazioni e direttive attuative.

**Allegato
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Descrizione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, oltre le spese del procedimento
Art. 4 – Trasporto di cadavere, resti mortali e/o ceneri senza autorizzazione	Da € 500,00 a € 1.500,00	€ 500,00
Art. 4 – c. 3 – sosta di cadavere, resti mortali e/o ceneri non autorizzata	Da € 250,00 a € 1.000,00	€ 333,00
Art. 7 – Dispersione delle ceneri – violazione dell'autorizzazione alla dispersione, mancata verbalizzazione, mancata consegna del verbale	Da € 500,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
Art. 8 – affidamento personale delle ceneri		
- Mancata comunicazione di variazione della residenza	Da 250,00 a € 750,00	€ 250,00
- Mancata comunicazione dell'avvenuto decesso dell'affidatario	Da 250,00 a € 750,00	€ 250,00
- Violazione dei sigilli, o della targhetta identificativa del defunto	Da € 500,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
Art. 19 – identificazione delle sepolture – difformità rispetto alle specifiche tecniche	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
TITOLO V – concessioni cimiteriali - Obblighi del concessionario previsti dal presente regolamento	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
Art. 42 - Obitorio e deposito osservazione – presenza di persone estranee al servizio	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
Art. 44 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
Art. 46 – Disciplina di ingresso al cimitero	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
Art. 47 – Orari dei cimiteri e ricevimento dei feretri		
- Mancato rispetto degli orari di ricevimento dei feretri	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
TITOLO XII – Lavori nei cimiteri		
- Mancata richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori sui manufatti privati (art. 53 c. 1)	Da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
- Mancato rispetto delle disposizioni in materia di recinzioni e materiali di scarto (art. 55)	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00
- Mancato rispetto degli orari di lavoro (art. 57)	Da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
- Mancata sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti (art. 58)	Da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
- Violazione agli obblighi e divieti per il personale che opera nei cimiteri (art. 60)	Da € 100,00 a € 1.000,00	€ 200,00
TITOLO XV – ATTIVITA' FUNEBRE		
- Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate dal Comune di Torrice (art. 80)		
Comma 3, lettera b)	Da € 2.000,00 a € 9.300,00	€ 3.100,00
Comma 5	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Commi 7 e 8	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Per mancata tenuta e messa a disposizione degli Organi di Vigilanza di ogni altra documentazione, comunque prescritta dal presente regolamento, non meglio specificata nei commi precedenti	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
- Apertura sedi secondarie requisiti tecnici (art. 81)		
Comma 1	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Comma 2	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Comma 3	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
- Prescrizioni a tutela del consumatore (art. 82) – comma 2	Da € 2.000,00 a € 9.300,00	€ 3.100,00

- Subingresso (art. 83) – comma 1 e 3	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
- Divieti e prescrizioni all'esercizio dell'attività (art. 84)		
Comma 1, lettera a) ¹	Da € 3.000,00 a €9.300,00	€ 3.100,00
Comma 1, lettera b)	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Comma 1, lettera c)	Da € 2.000,00 a € 9.300,00	€ 3.100,00
Comma 1, lettera d)	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
- Riconoscimento del personale delle imprese (art. 85)	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
- Obblighi di comunicazione (art. 86)		
Comma 1	Da € 1.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Comma 2	Da € 2.000,00 a € 9.300,00	€ 3.100,00
Per ogni violazione residua non esplicitamente prevista agli articoli ed ai commi precedenti	Da € 100,00 a € 1.000,00	€ 200,00

¹ L'articolo 90 del Regolamento prevede che oltre alla sanzione amministrativa sia applicata la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un mese. Se la violazione è reiterata per tre volte nell'arco di un triennio il medesimo articolo prevede la sospensione permanente dell'attività ovvero la revoca dell'autorizzazione